UniCredit | Allianz

Assicurazioni

Incendio Mutui Privati Capitale Costante Canale Intermediato – Reti Terze

Nel presente documento sono contenuti:

- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione: 10/01/2026 – Ultimo aggiornamento: 10/01/2026

Assicurazione contro i Danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Incendio Mutui Privati a Capitale Costante Canale Intermediato – Reti Terze

Data aggiornamento 10/01/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione contro i Danni in forma collettiva ad adesione facoltativa destinato ai clienti di UniCredit S.p.A. sottoscrittori di un contratto di Mutuo e finalizzato a coprire i rischi derivanti da Incendio e altri eventi che possono colpire i Fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria del Mutuo stesso. La presente Assicurazione può essere stipulata solo in fase di erogazione.

Che cosa è assicurato?

✓ Incendio, la garanzia opera nell'ipotesi di danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

L'Assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Danni.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i Fabbricati che:

- ✗ **non costituiscano garanzia ipotecaria relativamente al Mutuo erogato;**
- ✗ **non siano adibiti a civili abitazioni, uffici e studi professionali, in caso di Mutui relativi a porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti agli usi di cui sopra;**
- ✗ **non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;**
- ✗ **siano costruiti in Materiali combustibili; sono comunque tollerati, anche se realizzati in materiali combustibili:**
  - le strutture portanti del Tetto ed i Solai;
  - le pareti esterne ed il manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle singole rispettive superfici;
  - i soppalchi;
  - il manto di copertura del Tetto, se in tegole bituminose;
  - le impermeabilizzazioni ed i rivestimenti.

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i Sinistri su Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Che obblighi ho?

In sede di sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve compilare e sottoscrivere il questionario per la valutazione della coerenza delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Adesione, nonché corrispondere il Premio dovuto. L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In corso di contratto l'Assicurato ha il dovere di comunicare all'Impresa i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di Sinistro, l'occorrenza del Sinistro deve essere comunicata nel più breve tempo possibile alla Compagnia, tramite richiesta scritta, anche utilizzando la modulistica disponibile presso la Banca. L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza di altre Assicurazioni.

Quando e come devo pagare?

Il **Premio** è determinato in base alla durata del Mutuo e all'ammontare dello stesso e deve essere corrisposto dall'Assicurato all'Impresa, per il tramite del Contraente, **in forma unica ed anticipata** (per tutta la durata della copertura). Il Contraente provvederà a trattenere l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Mutuo.
Il Premio è comprensivo delle imposte e dell'importo che verrà trattenuto dall'Intermediario UniCredit S.p.A. a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo e termina alla data di scadenza del Mutuo stesso. La durata massima di polizza è stabilita in 480 (quattrocentottanta) mesi. **L'Assicurazione termina prima della Data di scadenza del Mutuo in caso di recesso per revoca della proposta o recesso annuale per poliennalità da parte dell'Assicurato, estinzione totale anticipata del Mutuo, accollo del Mutuo, trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga.**

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione **entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione.** Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, **con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di scadenza della singola annualità**. L'Assicurato dovrà esercitare il recesso tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo presso una filiale UniCredit S.p.A. oppure dandone comunicazione sempre ad una filiale UniCredit S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di Sinistro cui è seguito un rifiuto di pagamento dell'Indennizzo da parte dell'Impresa, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione tramite comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno **con preavviso di almeno 30 giorni.**

Assicurazioni contro i Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
Prodotto "Incendio Mutui Privati a Capitale Costante Canale Intermediato – Reti Terze"
Data realizzazione 10/01/2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 – Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., Via Piazza Tre Torri, n. civico 3; CAP 20145; città Milano (MI); tel. 800 11 66 33; sito internet: **www.unicreditallianzassicurazioni.it**; e-mail: **Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it**; PEC: **unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it**.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 243%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione è operante i danni materiali e diretti ai Fabbricati Assicurati causati da Incendio, Esplosione e scoppio non provocata da ordigni esplosivi, Azione del Fulmine, Implosione, onda sonica e urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" quindi senza applicazione della regola proporzionale e a "Valore a nuovo", ovvero l'Impresa di Assicurazione si impegna a pagare in caso di sinistro la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione delle parti danneggiate del Fabbricato assicurato.
Per Fabbricato si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquette; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, con esclusione dell'area su cui è costruito il Fabbricato assicurato.

INCENDIO E SCOPPIO ESTENSIONI DI GARANZIA

La copertura assicurativa è operante anche per:

- i danni causati alle cose assicurate, oppure agli enti posti entro 20 (venti) metri da esse, da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi assicurati;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva. Restano esclusi dalla garanzia i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizza Collettiva contro i Danni prevede inoltre, in relazione alle garanzie prestate, le seguenti estensioni:

- colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

la garanzia Incendio prevede l'estensione ai danni materiali e diretti causati da:

- Atti Vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 (cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio, con esclusioni dei danni causati da ordigni esplosivi.

I danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da Eventi Atmosferici quali, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; nonché danni da bagnatura e/o allagamento all'interno dei Fabbricati, purché verificatosi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli Eventi precedentemente elencati.

Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E RIVALSE PER INCENDIO

La somma assicurata per ciascun Fabbricato che costituisce garanzia ipotecaria, è costante nel tempo e corrisponde alla somma assicurata iniziale (deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all'importo erogato del Mutuo stesso.

La somma massima assicurabile per ciascun Fabbricato è pari a € 1.000.000,00.

Dall'Assicurazione sono esclusi i danni:

- indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
- subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Con riferimento all'estensione di garanzia agli "Atti Vandalici o Dolosi" sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
- di imbrattamento dei muri esterni;
- di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
- La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Con riferimento all'estensione di garanzia agli "Eventi Atmosferici" sono esclusi i danni causati da:

- intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- inondazione e alluvione;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo; sovraccarico di neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- enti posti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione;
- manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
- lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
- insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

Per le estensioni di garanzia "Atti Vandalici o Dolosi" ed "Eventi Atmosferici" è operante una franchigia di € 1.000,00 applicabile a ogni singolo Sinistro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto destinato a Persone Fisiche a cui sia stato erogato o sia in fase di erogazione da parte di UniCredit un Mutuo Ipotecario e che intendano tutelarsi, con un capitale costante, dal rischio di non poter ripagare il debito in caso di danni materiali e diretti ai beni oggetto di ipoteca causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri imprevisti.

L'adesione al prodotto assicurativo offerto contestualmente all'erogazione del Mutuo è facoltativa e non condiziona in alcun modo l'erogazione del Mutuo stesso.

Quali costi devo sostenere?

I costi complessivi gravanti sulla presente Polizza Collettiva sono pari al 58,00% del premio imponibile, di cui: 48,00% quale quota parte percepita dall'Intermediario; 10,00% quale quota parte percepita dalla dall'Impresa di Assicurazione per spese di acquisizione e gestione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: ▪ lettera inviata a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - ▪ tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it ▪ fax: 02 72162588 L'Impresa è tenuta a rispondere **entro 45 giorni** dal ricevimento del reclamo. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi **all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio di assicurazione relativo alle garanzie prestate è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 22,25%. **Detraibilità fiscale dei premi** In capo all'Assicurato Persona Fisica che aderisce alla Polizza non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, CONSULTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE FISCALE OVE PREVISTA, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione
N°10025132
Incendio Mutui Privati Capitale Costante

Canale Intermediato – Reti Terze

UniCredit ad adesione facoltativa

AVVERTENZA:

Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

Data ultimo aggiornamento: 10/01/2026

Indice

GLOSSARIO 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 5
Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione 5
Art.2 - Esclusioni 5
Art.3 - Estensioni di garanzia 5
Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva 6
Art.5 - Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva 6
Art.6 -Tipologie di Fabbricati assicurabili 6
Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione 6
Art.8 - Durata dell'Assicurazione 6
Art.9 - Recesso in caso di Sinistro 7
Art.10 - Determinazione del Premio 7
Art.11 - Somma assicurata - Limiti di assicurabilità 7
Art.12 - Estinzione anticipata totale, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato 7
Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro 8
Art.14 - Procedura per la valutazione del danno 8
Art.15 - Mandato dei periti 8
Art.16 - Primo rischio assoluto 8
Art.17 - Valore a nuovo 8
Art.18 - Determinazione del danno 8
Art.19 - Anticipo Indennizzi 9
Art.20 - Limite massimo di Indennizzo 9
Art.21 - Pagamento dell'Indennizzo 9
Art.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 9
Art.23 - Dichiarazioni inesatte od omissioni 9
Art.24 - Altre assicurazioni 9
Art.25 - Rinuncia alla rivalsa 9
Art.26 - Modifiche dell'Assicurazione 9
Art.27 - Oneri fiscali 9
Art.28 - Rinvio alle norme di legge 9

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

GLOSSARIO

Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°10025132
Incendio Mutui Privati Capitale Costante Canale Intermediato – Reti Terze
UniCredit ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 10-01-2026

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il soggetto, intestatario o cointestatario di un Mutuo erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;

Assicurazione
il contratto di assicurazione;

Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute;

Contraente
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.;

Data di scadenza del Mutuo
la data di scadenza dell'ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;

Durata del Mutuo
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all'intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo, compreso eventuale periodo di preammortamento;

Durata dell'Assicurazione
La durata, espressa in mesi interi, del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto di assicurazione, durante il quale le coperture assicurative previste risultano valide;

Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricati
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

Franchigia
la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;

Implosione
repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

Impresa
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;

Incendio
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;

Indennizzo
la somma dovuta dall'Impresa che presta la garanzia in caso di Sinistro;

Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;

Loan to Value
il rapporto percentuale risultante tra l'importo erogato del Mutuo ed il Valore di stima del Fabbricato oggetto del Mutuo medesimo;

Materiali incombustibili
sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Modulo di Adesione
il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine, di durata non superiore a 480 (quattrocentottanta) mesi, garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;

Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse di più Assicurati;

Premio
la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio;

Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Solaio
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

Tetto
il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura;

Valore di stima
il valore del Fabbricato assicurato così come stimato al momento dell'istruzione del Mutuo, anche mediante eventuale perizia.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°10025132
Incendio Mutui Privati Capitale Costante Canale Intermediato – Reti Terze
UniCredit ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 10-01-2026

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
g) causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
j) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Art.3 - Estensioni di garanzia

In aggiunta a quanto riportato all'art.1 – "Oggetto dell'Assicurazione", ed a parziale deroga di quanto riportato all'art.2 – "Esclusioni", l'Impresa indennizza:

I Colpa grave e dolo

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza Collettiva causati:

a) con colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

II Atti vandalici o dolosi

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
b) di imbrattamento dei muri esterni;
c) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

III Eventi atmosferici

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Sono esclusi i danni causati da:

a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) inondazione e alluvione;
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo; sovraccarico di neve;
f) cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:

g) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
h) Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione;
i) manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
j) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
k) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
l) insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa).

Completata la valutazione della coerenza delle richieste ed esigenze assicurative nonché la verifica di assumibilità del rischio, l'assicurando per aderire alla Polizza Collettiva è tenuto a compilare e sottoscrivere in ogni sua parte, il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva (vedi fac-simile del Modulo di Adesione in coda alle presenti Condizioni di Assicurazione) redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/l'Impresa).

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

a) Numero di domanda del Mutuo;
b) Ubicazione del Fabbricato assicurato;
c) Dati anagrafici dell'Assicurato;
d) Somma assicurata iniziale (deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all'importo erogato del Mutuo stesso;
e) Premio unico anticipato;
f) Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
g) Importo della provvigione percepito dall'Intermediario.

Art.5 - Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

All'Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

a) Modulo di Adesione, comprensivo dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) Set informativo.

Una copia del Modulo di Adesione medesima, debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva dell'Informativa privacy dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.6 -Tipologie di Fabbricati assicurabili

I Fabbricati devono:

a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
b) essere adibiti a civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l'intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
c) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
d) essere costruiti in Materiali incombustibili; sono comunque tollerati, anche se realizzati in materiali combustibili:
   - le strutture portanti del Tetto ed i Solai;
   - le pareti esterne ed il manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle singole rispettive superfici;
   - i soppalchi;
   - il manto di copertura del Tetto, se in tegole bituminose;
   - le impermeabilizzazioni ed i rivestimenti.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza Collettiva i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.

Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Premio è corrisposto dall'Assicurato all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Mutuo.

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.

Art.8 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Mutuo sottoscritto dall'Assicurato e non potrà comunque avere durata superiore a quattrocentoottanta mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – "Recesso in caso di Sinistro" e 12 – "Estinzione anticipata totale, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato", l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

Art.9 - Recesso in caso di Sinistro

L'Impresa e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro **entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo** conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte **con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso l'Impresa restituirà all'Assicurato la quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.**

Art.10 - Determinazione del Premio

Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, inclusivo di imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all'importo erogato del Mutuo stesso), il tasso annuo lordo dello 0,20 promille, frazionato in dodicesimi, moltiplicato per la Durata del Mutuo.

Art.11 - Somma assicurata - Limiti di assicurabilità

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è costante nel tempo; corrisponde al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all'importo erogato del Mutuo stesso.

La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.

Art.12 - Estinzione anticipata totale, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato

Nel caso di:

a) estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
b) accollo del mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
c) trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo;
d) recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione;

l'Assicurazione cesserà a decorrere:

a) dalla data di estinzione anticipata totale del Mutuo;
b) dalla data di accollo del Mutuo;
c) dalla data di surroga del Mutuo;
d) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell'Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, di seguito indicate.

Per i casi sopra elencati l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = Ppu \times \frac{(N-K)}{N} + H \times \frac{(N-K)}{N}$$

dove:

R Importo da rimborsare
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 22,25%)
Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,2225 – H
H Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
N Durata del Mutuo espressa in mesi interi
K Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto)

Esempio

Importo erogato del Mutuo pari a € 100.000; durata del Mutuo 240 mesi

In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo trascorsi i primi 100 mesi di durata dell'Assicurazione, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P= € 400,00
Ppu= € 137,42
H=€ 189,78
N=240
K=100
R= € 190,87

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

Il recesso dovrà essere effettuato compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presso una filiale UniCredit S.p.A. oppure dandone comunicazione sempre ad una filiale UniCredit S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato (al lordo delle imposte di legge, se ancora non versate all'Erario dall'Impresa stessa) **per il tramite del Contraente,** mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanziamento.

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, **con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.**

Il recesso dovrà essere effettuato compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presso una filiale UniCredit S.p.A. oppure dandone comunicazione sempre ad una filiale UniCredit S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso del Premio all'Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal presente articolo, mediante bonifico sul conto corrente dell'Assicurato.

L'Assicurato potrà, relativamente ai soli casi di estinzione anticipata totale o di surroga, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; **la**

richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente, contestualmente all'operazione di estinzione anticipata totale oppure di trasferimento del Mutuo, presso una filiale UniCredit S.p.A. oppure dandone comunicazione sempre ad una filiale UniCredit S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di estinzione parziale del Mutuo non si procederà ad alcuna restituzione di Premio e l'Assicurazione rimarrà operante fino alla Data di scadenza del Mutuo come se l'estinzione parziale non fosse avvenuta.

Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Impresa entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza telefonando ai seguenti numeri:
   1) dall'Italia: numero verde 800.80.21.64
   2) dall'estero: +39.02.26.60.96.26
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:

c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
d) per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi in genere, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 (cinque) giorni successivi.

L'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa:

e) ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera d).

Art.14 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art.15 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art.13 – "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art.18 – "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.16 - Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art.17 - Valore a nuovo

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art.18 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro
   Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
   L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo
   Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo.
   Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la riparazione o la ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area su cui si trovava il Fabbricato assicurato, oppure su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il Fabbricato così come riportata sul Modulo di Adesione.

Art.19 - Anticipo Indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'acconto suddetto, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L'importo totale dei due acconti non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art.20 - Limite massimo di Indennizzo
Salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.

Art.21 - Pagamento dell'Indennizzo
L' Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'art.2742 del Codice Civile.

Art.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art.23 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.24 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.
L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.25 - Rinuncia alla rivalsa
L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 del Codice Civile, verso le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.26 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.27 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.28 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente o espressamente regolato dalle presenti condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

FAC-SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°10025132
Incendio Mutui Privati Non Banking Capitale Costante UniCredit
ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 23-06-2025

Dati Mutuo

Domanda di Mutuo n° _____

Ubicazione Fabbricato assicurato

Via e numero civico	Comune	Provincia	CAP
_____	_____	_____	_____

Dati Assicurato

Cognome	Nome	Codice Fiscale
_____	_____	_____

Dati copertura assicurativa

Durata del Mutuo in mesi _____

Somma assicurata (pari al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%, all'importo erogato del Mutuo) € _____

Premio

Premio unico anticipato finito € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)

Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € _____

Provvigioni percepite dall'intermediario 48,00% sul premio imponibile pari a €_____

PRENDO ATTO che **UniCredit S.p.A.** (**"Banca"**) ha stipulato con **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025132 (**"Polizza"**), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell'**Incendio** e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.

DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla **Polizza**.

AUTORIZZO la **Banca** a trasmettere a **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione della **Polizza**.

DÒ MANDATO irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**. La **Banca** tratterrà l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Mutuo

Data _____ Firma Assicurato _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla **Polizza**, copia integrale del **set informativo**, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

Firma Assicurato _____

Agli effetti della validità della **Polizza** DICHIARO espressamente di:

a) essere consapevole che l'adesione alla presente **Polizza** è facoltativa;
b) aver ricevuto il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi (ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche ed integrazioni);
c) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione riportate nel **set informativo** ricevuto;
d) essere consapevole che il contratto assicurativo prevede esclusioni, limitazioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo;
e) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio;
f) aver ricevuto e di conoscere ed accettare l'Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa dall'Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell'informativa precontrattuale.

Firma Assicurato _____

FAC SIMILE

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato, preso atto dell'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Modulo di Adesione – acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati nonché per le finalità connesse alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto assicurativo.

Firma Assicurato _____

DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presso una filiale UniCredit S.p.A. oppure dandone comunicazione sempre ad una filiale UniCredit S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicurato prende atto che, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, è riconosciuta all'Assicurato stesso la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presso una filiale UniCredit S.p.A. oppure dandone comunicazione sempre ad una filiale UniCredit S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Firma Assicurato _____

FACSIMILE

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:

- UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("Unicredit Allianz Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati trattati

UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

a. dati anagrafici,
b. dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
c. digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
d. dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
e. dati giudiziari.

3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.
I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persone e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persone e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
3	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni
4	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni

FACSIMILE

5	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
6	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Danni
7	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
8	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari	Danni
9	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
10	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Danni

FACSIMILE

4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso.

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio di liquidazione sinistri.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, banche, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

i. conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ii. indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
iii. aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali

FACSIMILE